



Medaglia d'oro al Valore Civile

**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
N. 26**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**


***OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..
Pista per motocross nel Comune di Salmour, istanza in sanatoria.
Proponente: GROSSO Albina Antonia, Via Roma n. 11, 12040 – SALMOUR.
Inammissibilità dell'istanza e restituzione relativi elaborati tecnici.***

IL DIRIGENTE

Rif. Pratica 08.14.VER - 2014 - 08.14/000004
Prot. Generale n. prot. n. 18738 del 25.02.2014

Premesso che:

- in data 25.02.2014 con prot. n. 18738, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, comma 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., presentata da parte della Sig.ra Albina Antonia GROSSO, in qualità di proprietaria dei terreni, residente in Via Roma n. 11, 12040 - Salmour.
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 49 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. "*piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore*";
- la Provincia ha provveduto alla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, mediante affissione al proprio Albo Pretorio on line dal 14 aprile al 27 maggio 2014, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 2014/19896 del 27.02.2014, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta unicamente pervenuta la nota prot. ricev.to n. 37855 del 16.04.2014, contenente il parere igienico-sanitario dell'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità pubblica;
- Nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito degli elaborati, con nota prot. n.36598 del 14.04.2014, i sigg. MORRA Federica e CAPALDO Paolo hanno segnalato la situazione di elevata insostenibilità dal punto di vista dell'inquinamento acustico ed ambientale che si è creata per l'area ed i residenti intorno al campo di motocross a seguito del suo considerevole ampliamento, oggetto di sanatoria (fortissimi rumori di scarichi aperti, discontinui nell'intensità e costanti nella ripetizione giornaliera a tutte le ore, con picchi nel sabato e domenica, notevole incremento del traffico automobilistico e motociclistico lungo le stradine di campagna adiacenti il campo, effettuazione di enormi movimenti terra che hanno portato al dissesto di una collina e all'abbattimento di numerosi alberi ad alto fusto...). La segnalazione predetta, nella sua interezza, è depositata agli atti del procedimento, ove è integralmente consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo.
- L'intervento in esame, già realizzato ed in esercizio da anni, è oggetto di istanza di permesso di costruire in sanatoria presso il Comune di Salmour. Si tratta dell'ampliamento, per una larghezza di circa 8 metri su di uno sviluppo in lunghezza di circa 1.600 metri, dell'esistente pista di motocross di Salmour. La figura che segue, derivata dalla Relazione ambientale prodotta (pagg.81-83), evidenzia l'assetto della pista autorizzato con concessione edilizia n. 11/88-22/04/1989 a fronte di quello attuale, oggetto di sanatoria.



- In data 22 aprile 2014, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'istanza sia inammissibile e che, conseguentemente, si debba procedere alla restituzione degli elaborati tecnici presentati, per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

➤ **Dato atto** che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Visto il parere dell'A.S.L. CN1, in premessa riferito.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 22 aprile 2014, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI DICHIARARE ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. l'inammissibilità dell'istanza presentata** in data 25.02.2014 con prot. n. 18738, da parte della Sig.ra GROSSO Albina Antonia, residente in Via Roma n. 11, 12040 - Salmour, proprietaria dei terreni interessati dall'intervento di ampliamento dell'esistente pista di motocross nel Comune di Salmour, già realizzato ed in esercizio ed oggetto di istanza di permesso di costruire in sanatoria presso il Comune di Salmour, in quanto -sulla base della documentazione in possesso di questa Provincia- risulta quanto segue:
 - ⇒ l'intero intervento in esame interessa terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e risulta essere stato realizzato in difformità sia rispetto a quanto previsto dalla L.R. 45/89 e s.m.i. nonché, essendo la superficie già trasformata boscata, anche ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
 - ⇒ Nell'aprile-maggio 2013, il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Bra – ha proceduto, come da normativa, a contestare la violazione della L.R. 45/89 e s.m.i. e del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. tramite appositi procedimenti Verbali e Comunicazione di Notizia di Reato (P.V. e C.N.R.).
 - ⇒ In relazione agli aspetti autorizzativi in sanatoria, la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, nel parere prot. n. 42771/DB1424 del 11.06.2013, redatto per il Comune di Salmour (ed indirizzato per conoscenza anche a questa Provincia), ha evidenziato che poiché nel caso in esame è stata interessata una superficie di bosco di circa 20.000 mq., ai sensi del D. Lgs. 42/04 ed a seguito della sentenza del Consiglio di Stato- Sez.VI- del 29 marzo 2013 n. 1851, **non è ammissibile autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi non edilizi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi.**
Ciò considerato, il predetto Settore regionale, nella nota succitata, afferma di ritenere superfluo l'eventuale iter amministrativo volto ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i..
 - ⇒ Pertanto, accertata l'insussistenza dei presupposti per il rilascio di autorizzazione in sanatoria per l'intervento in esame, non è possibile addvenire ad una pronuncia circa l'assoggettabilità o l'esclusione dalla procedura di VIA ex artt. 20 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4, comma 4, L.R. 40/98 e s.m.i., pronuncia che, sia pure "a posteriori", non può certamente essere formulata senza il prioritario accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi, in applicazione dell'art. 167, c. 4 e 5 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., qualora ne ricorrano -per il caso in esame- i presupposti.
2. **DI RESTITUIRE** conseguentemente gli elaborati tecnici presentati a corredo della domanda.

DA' ATTO

3. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

dott.ssa Francesca SOLERIO
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale